

## **COMUNE DI MORCOTE**



### **ORDINANZA MUNICIPALE** **concernente la gestione dell'area ricreativa** **dell'Autosilo di Garavello**

del 27 marzo 2017

Il Municipio di Morcote richiama:

- l'art. 179 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'art. 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- 127 e seguenti del Regolamento comunale di Morcote del 16 marzo 1992

### O R D I N A:

#### **Art. 1 Scopo**

La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione dell'area ricreativa situata sopra l'autosilo di Garavello. Il carattere residenziale della zona e le caratteristiche della struttura impongono un utilizzo rispettoso della quiete pubblica.

#### **Art. 2 Aventi diritto all'utilizzazione e modalità d'uso**

<sup>1</sup>L'area ricreativa può essere utilizzata da enti pubblici, enti privati, associazioni, scuole, persone private. L'accesso all'autosilo deve sempre essere garantito a tutti gli utenti.

<sup>2</sup>Di principio non possono essere organizzate feste campestri e manifestazioni che prevedono lo spaccio a pagamento in loco di cibo e bevande.

<sup>3</sup>La preparazione dei pasti può essere effettuata unicamente nella cucina. Nella parte superiore dell'area è fatto divieto d'utilizzo di griglie, caldaie e attrezzature simili che possano arrecare danni alla struttura.

<sup>4</sup>Per la fornitura di cibi e bevande dovranno essere osservati i disposti dell'articolo 84 della RLear che recita: ***Il rilascio di permessi speciali secondo l'art. 30 Lear, è subordinato alla presenza sul posto di un gerente responsabile del rispetto degli obblighi di cui agli art. 73 cpv. 2 e 74, eccetto quello di cui alla lett. c).***

**Art. 3**  
**Procedura per la**  
**concessione**  
**dell'autorizzazione**

<sup>1</sup> Il Municipio è competente per la concessione dell'autorizzazione

<sup>2</sup>Le richieste per l'uso degli spazi e delle infrastrutture devono essere inoltrate tramite un apposito formulario, con un anticipo di 30 giorni alla Cancelleria Comunale.

**Art. 4**  
**Gestione**

<sup>1</sup> Il Municipio è competente per la gestione dell'area ricreativa.

<sup>2</sup>E' data la facoltà al Municipio di affidare a terzi tramite pubblico concorso, la gestione degli spazi. Resta tuttavia inteso che le norme della presente ordinanza vanno applicate anche nel caso di gestione affidata a terzi della struttura.

**Art. 5**  
**Garanzie e**  
**assicurazioni**

<sup>1</sup> Il Municipio può chiedere un deposito cauzionale a copertura del pagamento delle tariffe di uso, delle spese di pulizia e di eventuali danni dovuti all'uso, come pure una adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile per un ammontare minimo di fr. 1 milione.

**Art. 6**  
**Ordine pubblico**

Chi organizza una manifestazione / evento è eventualmente tenuto a predisporre a proprie spese un adeguato servizio d'ordine attenendosi alle disposizioni del Municipio.

Gli agenti di polizia e i rappresentanti designati dal Municipio hanno libero accesso a tutte le manifestazioni organizzate, ai fini di controllo e sicurezza.

Nell'area ricreativa è vietato fumare. Fanno inoltre stato i disposti della Lear.

**Art. 7**  
**Utilizzazione**

- Ogni ente/società autorizzato ad usufruire degli spazi deve designare un responsabile, che farà da tramite con la persona incaricata dal Municipio (in seguito responsabile delegato).
- La consegna delle infrastrutture avviene previo accordo con il responsabile delegato.
- La sistemazione delle infrastrutture (tavoli e panche) dovrà essere effettuata dagli organizzatori.
- L'impiego di accessori non compresi nell'inventario dell'area ricreativa, dovrà essere concordato con il responsabile delegato. Tutti gli oneri che ne derivano saranno assunti dagli organizzatori.

- Le strutture e le apparecchiature tecniche vengono messe a disposizione in ottimo stato e così devono essere lasciate dopo l'uso.
- Gli utenti dell'area ricreativa devono avere massima cura delle strutture e del materiale messi a disposizione e sono responsabili per eventuali danni.
- Gli organizzatori sono tenuti a segnalare al responsabile delegato qualsiasi danno provocato o constatato.
- Le manifestazioni previste sono autorizzate al massimo fino alle ore 24.00. Deroghe per casi particolari possono essere concesse dal Municipio previa richiesta scritta.
- La musica è autorizzata fino alle ore 23.00 e deve essere comunque regolata ad un volume tale da non causare disturbi al vicinato, nel rispetto delle leggi vigenti.
- E' vietato il trasporto di merci nei lift.

**Art. 8**  
**Oggetti smarriti, rubati e danni**

Il Municipio non assume alcuna responsabilità per oggetti smarriti o rubati e per danni a cose o persone.

**Art. 9**  
**Tasse di polizia, diritti d'autore e oneri analoghi**

Le tasse di polizia come pure ogni tassa per i diritti d'autore nel caso di produzioni e concerti, sono a carico degli organizzatori.

**Art.10**  
**Tombole e lotterie**

Le pratiche per l'ottenimento dei permessi necessari per tombole, lotterie, ecc. sono a carico degli organizzatori in virtù delle vigenti disposizioni comunali.

**Art. 11**  
**Deposito materiali**

Materiali particolarmente infiammabili devono essere depositati secondo le indicazioni del Municipio, il quale può predisporre in casi speciali un adeguato servizio di prevenzione a carico degli organizzatori.

**Art. 12**  
**Riconsegna**

La riconsegna degli spazi avviene previo accordo con il responsabile delegato. Gli spazi devono essere lasciati puliti e riordinati, compresi i bagni. In caso contrario verranno addebitate le relative spese di pulizia. Agli organizzatori è fatto obbligo di asportare i propri rifiuti al termine dell'evento / manifestazione.

**Art. 13  
Danni**

Gli organizzatori sono responsabili di qualsiasi danno alla struttura, all'inventario e alle apparecchiature dell'area ricreativa.

**Art. 14  
Tasse**

Vengono stabilite le seguenti tasse giornaliere:

- 1) Fr. 1'000.-- utilizzo del porticato coperto (deve essere comunque garantito il transito degli utenti dell'autosilo)
  - 2) Fr. 500.-- utilizzo della terrazza / giardino
  - 3) Fr. 500.-- utilizzo della cucina
  - 4) Fr. 20.-- utilizzo per ogni tavolo con 2 panchine (la posa è a carico degli organizzatori)
  - 5) Fr. 100.-- tassa di decisione
  - 6) Fr. 100.--/h spese di pulizia
- Per altre prestazioni fanno stato le tariffe dell'ordinanza comunale sulle tasse di cancelleria.
  - Alle persone fisiche e giuridiche domiciliate a Morcote viene applicata una riduzione del 50 % sulle tariffe di utilizzo.
  - In caso di svolgimento di manifestazioni pubbliche senza scopo di lucro, il Municipio può prescindere dalla riscossione delle tasse di utilizzazione, fatta eccezione per la tassa di decisione e le tasse di pulizia.
  - Per ricorrenze particolari (come compleanni e anniversari) di carattere privato organizzate da persone fisiche domiciliate a Morcote, per la locazione delle strutture di cui ai punti 1- 4, viene applicata una tassa forfettaria unica di fr. 500.--.
  - Le tasse vanno pagate prima dell'utilizzo della struttura.

**Art. 15**  
**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 ss LOC non hanno effetto sospensivo.

**PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco

Il Segretario

Nicola Brivio

Luca Cavadini

Adottata con risoluzione municipale no. 131 del 27 marzo 2017.

Pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 7 aprile 2017.

I termini di ricorso vengono sospesi durante i periodi di ferie giudiziarie (art. 16 Legge sulle procedure amministrative LPAm).

6922 Morcote, 5 aprile 2017